DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA FISCALE

La L. 207/2024, c.d. Legge di Bilancio per il 2025, è stata pubblicata sul S.O. n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo	Contenuto
Art. 1,	**Coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari** Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i contribuenti in regime forfettario continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività individuato sulla base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.
Art. 2	**Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie verso i consumatori finali** L'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie a consumatori finali privati è reso permanente, senza più limiti temporali.
Art. 3	**Trasmissione dei corrispettivi per ricariche di veicoli elettrici** In considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento UE 2023/1804, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi,

	nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Sono introdotte anche sanzioni in caso di inadempienza.
Art. 4	**Trasmissione CU per redditi di lavoro autonomo** Dal 2026 le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30.04 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata per i titolari di partita Iva è resa disponibile telematicamente entro il 20/5 di ciascun anno.
Art. 5	**Termine di invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie** I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia.
Art. 6	**Versamento Iva per forfettari che effettuano acquisti intracomunitari** I contribuenti forfettari versano l'Iva relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'art. 17 Dpr 633/1972, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.
Art. 7	**Abrogazione del concordato preventivo biennale per i forfettari** Dal 01.01.2025 è abrogata la possibilità per i contribuenti forfettari di accedere al concordato preventivo biennale.
Art. 8	**Imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale** Le aliquote dell'imposta sostitutiva opzionale si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui

	l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica: - per i contribuenti assoggettati a Irpef, con l'aliquota del 43%; - per i contribuenti assoggettati a Ires con l'aliquota del 24%. La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13.06.2025.
Art. 9	**Ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo** Tra le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale sono aggiunte le seguenti: - ➢ contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, c. 1 Tuir e, contemporaneamente, hanno partecipato a un'associazione professionale (art. 5, c. 3, lett. c) Tuir) o a una società tra professionisti (art. 10 L. 183/2011), ovvero a una società tra avvocati (art. 4-bis L. 247/2012). Tale causa non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato. Tra le cause di cessazione dal concordato preventivo biennale sono aggiunte le seguenti situazioni: - contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l'associazione professionale ovvero la società tra professionisti ovvero la società tra avvocati cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13.06.2025.
Art. 10	**Conferimento come causa di cessazione ed esclusione dal concordato**

	Per "conferimento" che esclude dal concordato preventivo biennale si intende esclusivamente quello che ha ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda.
Art. 11	**Termine di adesione al concordato preventivo biennale** Il termine per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale è spostato dal 31.07 al 30.09, ovvero, per i soggetti con periodo amministrativo non solare, al 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
Art. 14	**Soglie per le proposte di concordato preventivo biennale nei confronti** La proposta di reddito concordato (ai fini IRES ed IRAP) non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024, della misura: - del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10; - del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; - del 25%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al punto precedente, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali, la limitazione di cui al punto precedente non trova applicazione.
Art. 15	**Modifiche alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale** Costituisce causa di decadenza l'omesso versamento delle somme dovute solo qualora entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario non sia avvenuto il pagamento di tali somme. E' stata abrogata la disposizione che riteneva tali disposizioni irrilevanti ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente

	avesse regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso.

Cordialmente.

Roma, 1 settembre 2025

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA